



Lodi, 29 luglio 2026

Al Dirigente
Della D.O. 3
Ing. Giovanni Ligi
SEDE

OGGETTO: RIGENERAZIONE URBANA - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. PNRR M.5. C.2INV 2.1. CUP E13D21001000001. IMPEGNO DI SPESA PER PARTE FISSA PER PERIZIA DI VARINATE DELL'INCARICO COMPONENTI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 76/2020: ARCH. SILVANO TOMASELLI (CIG B4ED6AC62E) E DOTT IN GIURISPRUDENZA MAURO FRATTINI (CIG B69C8A9C93).

RELAZIONE

Proposta di affidamento.

PREMESSA

Il sottoscritto, Arch. Roberto Munari in qualità di Funzionario Direttivo in servizio presso la Direzione 3 e Responsabile unico del procedimento in oggetto nominato in base alle competenze attribuite al R.U.P. dall'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 con determinazione dirigenziale n. 658/2022, relaziona e propone quanto contenuto nei seguenti paragrafi.

Premesso che con:

la determinazione DIRIGENZIALE NUMERO 656 DEL 17/06/2025 all'OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E RIGENERAZIONE URBANA COMPLESSO EX LINIFICIO E REALIZZAZIONE NUOVO POLO STORICO CULTURALE CUP E13D21001000001 PNRR M.5.C.2INV 2.1. PRESA D'ATTO NOMINA PRESIDENTE COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DEL VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO STESSO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B69C8A9C93;

la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO 1805 DEL 31/12/2024 OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO RIGENERAZIONE URBANA COMPLESSO EX LINIFICIO PIAZZALE FORNI. REALIZZAZIONE NUOVO POLO STORICO CULTURALE. INTERVENTO FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA. PNRRM.5.C.2 - INV 2.1. CUP E13D21001000001.DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER MEMBRO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO ARCH. SILVANO TOMASELLI. CIG B4ED6AC62E



con le quali venivano nominati il componente e il presidente dell'Amministrazione comunale del CCT;

la Determinazione Dirigenziale n. 778 Del 13/07/2026 all'OGGETTO: RIGENERAZIONE URBANA - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. PNRR M.5. C.2INV 2.1. CUP E13D21001000001. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTE VARIABILE INCARICO COMPONENTI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 76/2020: ARCH. SILVANO TOMASELLI (CIG B4ED6AC62E) E DOTT IN GIURISPRUDENZA MAURO FRATTINI (CIG B69C8A9C93).

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 508 DEL 20/05/2026 all'OGGETTO: RIGENERAZIONE URBANA - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. PNRR M.5. C.2INV 2.1. CUP E13D21001000001. IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CON RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO. CIG 9694623FF8; con la quale si sono prolungati i tempi per la chiusura dei lavori al 15.10.2026 e non più al 31.03.2026.

Considerato che:

si rileva l'esigenza di procedere all'impegno di spesa per l'ampliamento dell'Incarico per la parte fissa del compenso del servizio in oggetto, per l'importo:

- all'Arch. Silvano Tomaselli pari ad €. 4.463,47, oltre alla quota IRAP e alla gestione separata INPS;
- al dott. in giurisprudenza Mauro Frattini pari ad €. 2.454,91, oltre alla cassa del 4% e all'Iva al 22%;

Richiamato l'art. 2.30 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Visto che in conformità all'art 215 del DLgs 36/2023 che al comma 1 recita: *“Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria”*;

Dato atto che l'Allegato V.2 al Codice prevede:

a) ai commi 1 e 2 e 3 dell'art. 1:

“1. Il Collegio consultivo tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT») è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione



professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO 1165 DEL 17/10/2024 PAG. 3 DI 5

2. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 2, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

3. I requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del Collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta sono definiti con apposite Linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su conforme parere dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con le medesime linee guida sono inoltre definiti i parametri per la determinazione dei compensi che devono essere rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte. Nelle more, continuano ad applicarsi le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022, anche successivamente modificate”.

Visto quanto sopra riportato e visti i colloqui intercorsi con la ditta Ricci spa di Roma, firmataria del contratto principale dei lavori, ci si è accordati di costituire un CCT di tre componenti composto come previsto dall'Allegato V.2 al Codice;

Visto il raggiungimento della Mileston, prescritta da atto ministeriale, in data 30.09.2024, che ha notevolmente impegnato la struttura interna; raggiunto tale obiettivo ora si rende necessario affidare il membro del collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020;

Visto che l'importo delle prestazioni da svolgere risulta essere inferiore alla soglia di € 140.000,00

Considerato che:

- l'importo del presente affidamento non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei servizi/forniture di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:



- l'art. 17 comma 1) del D.Lgs. 36/2023 il quale recita: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per servizi/forniture di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante;
- l'art. 62 comma 1 del D.lgs 36/2023 il quale dispone che le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- i principi di maggiore economicità, concorrenza e snellimento dell'azione amministrativa in termini di efficacia ed efficienza e di rotazione di cui all'art.49 del comma 1 del D.Lgs. n.36/2023;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri*



- qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, il quale dispone che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
 - in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
 - l'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, il quale prevede che, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - l'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i. con il quale si enuncia un principio comune per gli atti amministrativi, ovvero: *“...Ogni provvedimento amministrativo...deve essere motivato...la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria...”*;
 - l'art. 225 c. 2 del D.lgs.36/2023 che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

Ritenuto pertanto necessario affidarsi a professionalità esterne all'Ente nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti e pari opportunità tra i differenti operatori economici;

Richiamato l'Allegato V.2 Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico (Articolo 215, comma 1) che contiene le modalità di formazione e costituzione del CCT e le fasi di riunione e rilascio dei pareri in merito, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative allo svolgimento del compito affidato;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Richiamato l'art. 4.1 del disciplinare di incarico “Per la determinazione dell'importo della parte fissa spettante all'intero collegio si applica il limite definito dall'art. 6, comma 7 bis del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito - con modificazioni - dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.”, importo che non viene superato con questo affidamento

Evidenziato che:



- si rende necessario provvedere al riconoscimento dell'importo della parte fissa del CCT per via dell'approvazione della Perizia di Variante dei lavori che ne ha incrementato l'importo e anche la tempistica della loro esecuzione;
- che gli importi sono stati dedotti come da punto 4.1 del disciplinare di incarico approvato con determinazione precedente;
- le comunicazioni tra le parti sono state svolte utilizzando sistemi telematici;

Precisato che:

- o in relazione ai lavori di "Ristrutturazione, recupero e rigenerazione urbana del complesso ex linificio sito in Piazzale Forni a Lodi. realizzazione nuovo polo storico culturale", si è provveduto all'acquisizione di apposito CUP come indicato in oggetto;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Al termine della fase negoziale si è giunti alla condivisione del disciplinare d'incarico allegato, che determina l'importo complessivo delle prestazioni, le modalità di svolgimento dell'incarico ed i rapporti tra il Comune di Lodi ed i professionisti, per gli importi sopradescritti.

Rilevato altresì che ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE. N.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Considerato che non sussiste la necessità di stipula contrattuale in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 72bis del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Lodi;

Tutto quanto sopra relazionato, il Responsabile del procedimento attesta che:

- trattasi di incarico per servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore a Euro 140.000,00 secondo quanto disposto dall'art. 50 lett. b) del D. Lgs.36/2023;
- l'incarico ha natura specifica e temporanea;
- l'acquisizione dell'autodichiarazione del professionista circa il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici per contrattare con la P.A. come da documento acquisito in



sede di procedura negoziata sul portale Aria/Sintel ed agli atti della Direzione organizzativa 3;

- la richiesta economica è congrua rispetto alle prestazioni da svolgersi;
- il rispetto del principio di rotazione;
- che la sommatoria degli affidamenti allo stesso soggetto non supera le soglie individuate all'art. 50 c. 1 del D.Lgs. 36/2023;
- la disponibilità finanziaria nel bilancio 2024 con esigibilità 2024;
- si è proceduto a mantenere i CIG i quali risultano quelli esposti in oggetto;
- il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- l'insussistenza di conflitti d'interessi con il professionista individuato;
- il rispetto del regolamento dei contratti;
- che per le attività di natura intellettuale-professionistica oggetto del presente incarico si è esonerati, ex art. 26 d.lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determ. n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità VV LL PP);

Stante quanto esposto il Responsabile del procedimento, nel rispetto dei compiti attribuiti al R.U.P. dalla vigente normativa in materia, esprime il proprio parere tecnico favorevole e pertanto:

- all'arch. Silvano Tomaselli di Trento, con sede Via Tambosi 35 Villazzano, 38123 Trento, Iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Trento - sezione A, dal 10 marzo 1999, al n. 868, sulla base dell'esperimento della procedura negoziata sul portale Aria/Sintel per un importo contrattuale pari a €. 4.463,47, oltre alla quota IRAP all'8,5% pari ad €. 379,39 e alla gestione separata INPS pari al 16% per un importo €. 714,16 e pertanto, per un totale di €. 5.177,63, fatte salve le risultanze della contabilità finale;
 - al dott. in giurisprudenza Mauro Frattini P. IVA IT18510441001, residente in Roma, sulla base dell'esperimento della procedura negoziata sul portale Aria/Sintel per un importo contrattuale pari a €. 2.454,91, oltre alla cassa del 4% e all'Iva al 22% per un totale di €. 3.114,79, fatte salve le risultanze della contabilità finale;
- b. con il presente affidamento garantisce il rispetto della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché i principi di economicità del procedimento;
- c. si riserva di comunicare al professionista indicato l'avvenuta assunzione dell'impegno e la relativa copertura finanziaria;
- d. la liquidazione dei corrispettivi dovuti al professionista avverrà ad avvenuta verifica delle prestazioni ed a presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità contributiva.


Il RUP
Arch. Roberto Munari